

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1981, n. 545.

Misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni nel settore della produzione industriale e dell'artigianato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

La durata dell'attività del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è prorogata al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e in relazione ai nuovi compiti demandati alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia assicurativa, il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato può richiedere, anche nominativamente, agli enti pubblici operanti nel settore assicurativo ed in quello del credito il comando di personale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sino al numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico degli enti di provenienza.

Art. 3.

In attesa della legge-quadro per l'artigianato e fino a quando le regioni non avranno disciplinato con proprie leggi la materia, il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1981 con legge 23 luglio 1980, n. 366, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1981

Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 17

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546.

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli; di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Titolo I

REGIME FISCALE DELLE CAMBIALI ACCETTATE DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

Art. 1.

All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « del codice civile » sono aggiunte le parole « con indicazione dei proventi in qualunque forma patuiti ».

La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: « Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, dalla banca accettante o da

loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti ».

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del venti per cento.

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari è stabilito in L. 500.

Art. 3.

Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

Art. 6.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.

Art. 7.

Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 20, il seguente art. 20-bis.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Nota
		Fisse	Proporzionali		
20-bis	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito Originali, duplicati e copie. Per ogni esemplare: quando la somma non supera L. 250.000 oltre L. 250.000 fino a L. 500.000 oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 oltre L. 1.000.000			Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente
		500			
		1000			
		2000			
		3500			

Titolo III**DISPOSIZIONI RELATIVE
AI TRASFERIMENTI DEGLI AUTOVEICOLI****Art. 8.**

Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Titolo IV**ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEI CANONI DEMANIALI****Art. 9.**

Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

- 1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
- 2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
- 3) tratturi e trazzere;
- 4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
- 5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
- 6) pertinenze di bonifica;
- 7) miniere e stabilimenti minerari amministrati dal demanio dello Stato;
- 8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
- 9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;
- 10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.

I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Art. 10.

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

- a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
- b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
- c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
- d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per piscicoltura L. 250.000;
- e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

Art. 11.

I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto

Art. 12.

I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 10.000.

Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Art. 13.

I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le

derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14.

I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono elevati, rispettivamente, a L. 1.280 ed a L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.

Art. 15.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

Art. 16.

I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 10 e nell'art. 11, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ancorché già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 20

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Infatti essendo scaduto il termine entro il quale — ai sensi delle vigenti norme — avrebbe dovuto essere approvato il predetto documento contabile, l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 1° luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 8 e 13 luglio u.s. in sedute rispettivamente di prima e di seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi nei giorni 8, 11 e 13 luglio 1981 davano esito negativo.

Conseguentemente il comitato regionale di controllo, con decreto del 17 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 17 luglio 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ferorelli.

Roma, addì 11 agosto 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.